



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Adottato con delibera consiliare n. 51 d'ord. del 12/06/2023

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio

Articolo 4 - Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 5 - Segnalazione certificata di inizio attività

Articolo 6 - Domanda

Articolo 7 - Subingresso

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI

Articolo 8 - Disposizioni relative ai mercati

Articolo 9 - Tipologie di mercati

Articolo 10 - Schede dei mercati

Articolo 11 - Circolazione e sosta nelle aree di mercato

Articolo 12 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

Articolo 13 - Attrezzature ammesse nei mercati

14 - Disposizioni generali sul posteggio

Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni

Articolo 16 - Riassegnazione dei posteggi

Articolo 17 - Gestione del registro delle presenze nei mercati

Articolo 18 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o liberi

Articolo 19 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Articolo 20 - Manifestazioni temporanee con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 21 - Attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 22 - Orari

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FIERE

Articolo 23 - Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali

Articolo 24 - Schede delle fiere

TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 25 - Controlli

Articolo 26 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Articolo 27 – Sanzioni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

Articolo 29 - Efficacia del Regolamento

SCHEDA

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa regionale e nazionale di settore.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente *“Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di aree e spazi, anche destinati a mercati”*.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento vengono richiamate le definizioni previste dalla legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 (*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande*) e si intende per:

“operatore del settore alimentare” (O.S.A.): il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

“preposto”, il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purchè in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

“miglioria”: la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato, con le modalità previste dall'art. 6 comma 5; le miglorie giornaliere non sono consentite;

“spunta”: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi non occupati dal rispettivo titolare e dei posteggi non assegnati, seguendo le caratteristiche specifiche dei posteggi come identificati nelle schede istitutive;

“spuntista”: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare ed i posteggi non assegnati;

“manifestazioni fieristiche di rilevanza locale”: le attività commerciali disciplinate dall'apposito Regolamento comunale svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un

periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;

“hobbista”: gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale che partecipano a manifestazioni fieristiche locali o eventi similari fino a un massimo di dodici volte l’anno;

“mercati agricoli (cd farmers market)”: i mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 17 febbraio 2010 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

“attività stagionale”: l’attività svolta nell’arco di una “stagione”, ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni, che può comprendere anche parte dell’anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l’attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

“attività temporanea”: l’attività commerciale o di somministrazione svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell’anno solare;

“motivi imperativi d’interesse generale”: ragioni di pubblico interesse, tra le quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Articolo 3 - Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio

1. La SCIA di commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio deve contenere gli estremi della concessione del posteggio.
2. Le concessioni dei posteggi vengono rilasciate mediante bando e hanno la durata in esso stabilita.
3. Deve essere presentata una SCIA per ogni singolo posteggio all’interno di uno stesso mercato o fiera e vale per tutti i giorni in cui si tiene il mercato o la fiera.
4. La concessione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l’intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni, nonché qualora nell’occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l’occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.
5. L’esercizio dell’attività è subordinata alla regolarità contributiva accertata mediante il DURC.
6. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale, calcolato sulla base della superficie concessa, nonché di quanto previsto dal vigente *“Regolamento*

comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di aree e spazi, anche destinati a mercati".

7. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale.

Articolo 4 - Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

1. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.
2. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
5. L'esercizio dell'attività è subordinata alla regolarità contributiva accertata mediante il DURC.
6. L'attività itinerante si configura per la non sedentarietà, in particolare la sosta è consentita solo per il tempo necessario a servire il cliente e comunque per un tempo non superiore ad un'ora; la sosta successiva deve essere oltre un raggio di 500 metri dalla sosta precedente.
7. Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in particolare per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e di salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, all'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, è permanentemente vietato l'esercizio dell'attività nelle seguenti aree:

- aree pubbliche e private comprese entro il perimetro della circonvallazione esterna formato dalle seguenti strade e piazze (incluse):

viale XXIII Marzo 1848, viale Trieste, piazzale Guglielmo Oberdan, via Filippo Renati, via Antonio Caccia, piazzale Osoppo, viale San Daniele, piazzale Paolo Diacono, viale Gio Batta Bassi, piazzale Gio Batta Cavedalis, viale del Ledra, piazzale 26 Luglio 1866, viale Giuseppe Duodo, piazzale Gio Batta Cella, viale delle Ferriere, viale Europa Unita (area compresa tra i civici da 37 a 78 di viale Europa Unita), piazzale Gabriele D'Annunzio;

- arterie radiali di penetrazione al centro:

via Martignacco, viale Cadore, via Mons. Giuseppe Nogara, piazzale Marco D'Avanzo, viale Giovanni Boccaccio, viale Leonardo Da Vinci, viale Venezia, via Pozzuolo, via Lumignacco, via Marsala, via Caduti del Lavoro, piazzale del Commercio, via del Partidor, viale Konrad Adenauer, via Veneto, viale Palmanova, via Pradamano, via Buttrio, via del Bon, via Cividale, via Diego Simonetti, via Gorizia, viale Vât, via Liguria, via Tricesimo, viale Volontari della Libertà, via Feletto, via Tavagnacco, via Colugna, piazzale Meriggi, via del Cotonificio, viale Pier Paolo Pasolini; - vie e piazze:

via Lombardia, viale dello Sport, viale Agostino ed Angelo Candolini, via Floriano Candonio, via Annibale Frossi, viale dell'Emigrazione, via Ottavio Bottecchia, Piazza Rizzi, via Giorgio Mainerio, via Lodi, Piazzale Repubblica Argentina, via delle Scuole, via Gino Pieri, p.le Santa Maria della Misericordia, via Forni di Sotto, piazza Chiavris, piazza Medaglie d'Oro, via Monte Grappa, via Armando Bernardinis, via Planis, via General Antonio Cantore, via Codroipo, via Tarcento, via Sacile, via Tolmezzo, via Pordenone, via Nimis, via Maniago, via Ermes di Colloredo, via Chiusaforte, via Volturmo, via Cecilia Gradenigo Sabbadini, via San Rocco (fino all'incrocio con via Luigi Gabelli), via Alberto Mazzucato, viale Firenze, via Dalmazio Birago, piazza Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni Paolo II, piazzale Donatori di sangue;

- aree complessivamente destinate a mercato, come identificate nelle schede.

8. Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri dall'area del mercato stesso.
9. In occasione di manifestazioni con notevole afflusso di persone o per altri motivi di interesse pubblico, il Responsabile competente per la manifestazione, con apposito atto, può temporaneamente derogare ai divieti previsti dai punti precedenti.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad esclusione del comma 5, si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 5 - Segnalazione certificata di inizio attività/Comunicazione

1. L'esercizio e la modifica dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o della comunicazione nel Comune ove si intende avviare l'attività o nel Comune ove ha sede il posteggio.
2. La presentazione della SCIA e l'esercizio dell'attività sono subordinati alla regolarità contributiva accertata mediante il DURC.
3. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione è indicato lo sportello unico telematico, al quale presentare la SCIA o la comunicazione.

Articolo 6 - Domanda

1. Il rilascio di una nuova concessione di posteggio è soggetto a domanda ed è disciplinato da apposito bando.
2. La presentazione della domanda e l'esercizio dell'attività sono subordinati alla regolarità contributiva accertata mediante DURC

3. Il bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce i criteri per la selezione e i casi di inefficacia/nullità delle domande.
4. È soggetto inoltre a domanda il rilascio della concessione di posteggio temporaneo, da parte dell'imprenditore agricolo.
5. Su domanda dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.
6. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione è indicato lo sportello unico telematico, al quale presentare la domanda.

Articolo 7 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
3. Il trasferimento dell'azienda, comporta anche quello del posteggio. Non si dà corso al trasferimento del posteggio qualora il titolare cedente non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione all'occupazione dello stesso.
4. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico, con la medesima durata della precedente. La concessione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni.
5. Cedente e cessionario dovranno possedere un DURC regolare.
6. Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.
7. E' vietato il trasferimento dell'attività di un solo settore merceologico, in caso di esercizio dell'attività su entrambi i settori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI

Articolo 8 - Disposizioni relative ai mercati

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.
2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, possono essere previste restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
3. Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
4. La planimetria del singolo mercato, recante la localizzazione e le dimensioni dei relativi posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta Municipale. Nella redazione della planimetria, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, è possibile determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, con il presente Regolamento vengono previste, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare; viene altresì prevista, limitatamente all'area del centro storico, l'istituzione di mercati specializzati nella vendita di prodotti tipici locali.
6. Le aree pubbliche in cui si svolgono, anche non quotidianamente, i mercati o in cui sono possibili i posteggi per la vendita/somministrazione di prodotti alimentari devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere ubicate in zone che non presentino pericolo di inquinamento da traffico veicolare, polveri, esalazioni dannose;
 - b) essere destinate esclusivamente a tale funzione per tutta la durata del mercato (es. non in aree destinate contemporaneamente a parcheggi);
 - c) disporre di una pavimentazione che consenta un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti in apposite caditoie collegate alla fognatura;
 - d) essere dotate di un congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile, di energia elettrica e di contenitori porta rifiuti;

- e) essere dotate, qualora siano previste attività di somministrazione, di servizi igienici ad uso esclusivo del personale e ad uso del pubblico;
 - f) essere sottoposte, dopo la chiusura del mercato, ad una adeguata pulizia, alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto, ed alla disinfezione dei servizi igienici.
7. Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni e dei relativi servizi, nonché la pulizia generale dell'area e la rimozione dei rifiuti. A tal fine assegna i posteggi in base all'esigenza che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio, agli impianti elettrici, alla rete idrica e allo scarico in fognatura.

Articolo 9 - Tipologie di mercati

1. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda istitutiva.
2. Può essere definito:

IN RELAZIONE AI PRODOTTI VENDUTI:

- a. **ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
- b. **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi, ovvero almeno il 60% degli stessi sono organizzati:
 - per il medesimo settore merceologico;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e specializzazioni merceologiche.

Nei mercati a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni, il subingresso e l'attività di "spunta" sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste.

IN RELAZIONE ALLA PERIODICITA':

- a. **annuale**, quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
- b. **stagionale**, quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;
- c. **stabile**, quello tenuto in una sede propria, per almeno 5 giorni alla settimana;
- d. **straordinario**, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;

- e. **sperimentale**, quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore. Il mercato sperimentale, della durata massima di un anno solare, viene istituito con apposita deliberazione di Giunta comunale, anche su proposta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative o delle Associazioni dei Consumatori; l'assegnazione dei posteggi avviene con le modalità previste precedentemente; l'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata all'anno solare in relazione al quale il mercato è istituito. In caso di istituzione a titolo definitivo hanno titolo di priorità, nell'assegnazione delle concessioni, gli operatori che hanno partecipato al mercato sperimentale.

Articolo 10 - Schede dei mercati

1. Sono disciplinati i seguenti mercati:

1. *Mercato dei fiori recisi e delle piantine ornamentali;*
2. *Mercato di piazza XX Settembre del martedì;*
- 2.bis *Mercato di piazza XX Settembre del mercoledì;*
3. *Mercato di piazza XX Settembre del giovedì;*
4. *Mercato di piazza XX Settembre del venerdì;*
5. *Mercato di piazza XX Settembre del sabato;*
6. *Mercato di via Zanon;*
7. *Mercato di via Redipuglia (VÂT);*
8. *Mercato di via Riccardo di Giusto;*
9. *Mercato di piazzale Repubblica Argentina - Stadio Friuli – Palasport Carnera;*
10. *Mercato dei Cimiteri urbani;*

2. Le schede di cui all'allegato A) al presente regolamento, integrate con le planimetrie, precisano, in riferimento al singolo mercato, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata a mercato, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi, nonché le aree complessivamente destinate agli imprenditori agricoli. Le schede indicano altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e quelli di spunta e gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività in quel singolo mercato.

Articolo 11 - Circolazione e sosta nelle aree di mercato

1. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine. È altresì vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.
2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della Polizia Locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
3. Particolari disposizioni in merito alla circolazione ed alla sosta, a tutela delle aree storiche del centro cittadino, saranno applicate anche agli operatori su area pubblica.

Articolo 12 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. dichiarare gli estremi della SCIA e/o della concessione a ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - b. rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - c. rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
 - d. utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
 - e. occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previo assenso della Polizia Locale;
 - f. tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo esclusiva funzione di transito, non possono essere utilizzati per la vendita, né possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
 - g. assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
 - h. collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20, in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non costituire pericolo e molestia e non precludere la visuale degli altri banchi e dei negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita non deve, in nessun caso, eccedere le dimensioni complessive del posteggio;
 - i. le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa;
 - j. l'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;

- k. la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
 - l. in caso di vendita di merce usata obbligo di esporre cartelli ben visibili (almeno 50cmx50cm) con dicitura "MERCE USATA";
 - m. esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
 - n. alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
 - o. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora è vietato; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
2. Nelle aree adibite a mercato, ai concessionari di posteggio è fatto assoluto divieto di:
- a. consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
 - b. danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - c. installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
 - d. danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
 - e. tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
 - f. tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
 - g. svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti per la vendita;
 - h. usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
 - i. vendere con «merce a braccio»;
 - j. fare bagarinaggio e incetta, praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
 - k. infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
 - l. effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
 - m. scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;

- n. vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
 - o. vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;
 - p. protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;
 - q. protrarre le operazioni di carico e scarico oltre l'orario consentito.
3. Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, etc), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore.
 4. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.
 5. I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.
 6. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, etc) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti: pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli, tramite ditta autorizzata convenzionata per la raccolta, il giorno stesso, presso la medesima area mercatale.
 7. Al termine dell'attività l'area di competenza dovrà essere restituita in stato di decoro e pulizia. In caso contrario il Comune provvederà alla pulizia ed al ripristino rivalendosi sul titolare del posteggio.
 8. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro, alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNICIG.
 9. In particolare gli impianti o attrezzature alimentati da bombole (o bidoni) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131 che fornisce chiare e univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti ed attrezzature. A titolo di esempio, si cita il capitolo numero 5 della succitata norma UNI 7131 che fornisce precise indicazioni su dove può essere posizionata la bombola di GPL e su come debba essere correttamente collegata agli utilizzatori, od il successivo capitolo numero 6, che spiega come installare all'aperto più bombole tra loro collegate.
 10. La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi della normativa vigente. In ogni caso le attrezzature o impianti utilizzando gas combustibile dovranno essere dotati di termocoppia o sistema

equivalente idoneo ad interrompere l'afflusso di gas combustibile all'utilizzatore in caso di assenza di fiamma. I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzature dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile. A protezione dei sopra indicati gazebo e/o chioschi dovrà essere posto un estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 34 A-233BC utilizzabile anche su apparecchiature elettriche in tensione.

11. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare), ove non espressamente vietato dalla scheda istitutiva del mercato, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

Articolo 13 - Attrezzature ammesse nei mercati

1. Sono ammesse ai mercati esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici e salvo che ciò non sia espressamente vietato dalla scheda relativa all'area del singolo mercato. Solo nei mercati stabili, è eventualmente possibile installare strutture fisse, purché espressamente approvate dall'Amministrazione e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge

Articolo 14 - Disposizioni generali sul posteggio

1. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente.
2. È vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.
3. Particolari disposizioni in merito alla circolazione ed alla sosta, a tutela delle aree storiche del centro cittadino, saranno applicate anche agli operatori su area pubblica.

Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni

1. Il rilascio della concessione avviene sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando per l'assegnazione, in conformità alla vigente normativa.
2. In relazione allo specifico mercato o fiera possono essere utilizzati i seguenti criteri:
 - professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
 - commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;

- rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
- equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari
- rispondenza delle attrezzature utilizzate a specifici canoni estetici e di uniformità;
- ulteriori criteri fissati dal bando.

3. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- assenza, in capo all'operatore della titolarità di altre autorizzazioni per le aree mercatali o fieristiche rilasciate dal Comune di Udine, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nei mercati cittadini;
- vendita o somministrazione di prodotti tipici locali.

4. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

5. Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.

Articolo 16 - Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nel caso di trasferimento del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria.
2. Il trasferimento del mercato in altra sede avviene con apposita delibera consiliare, che definisce i criteri di riorganizzazione del mercato stesso.
3. Il trasferimento temporaneo del mercato, dovuto a motivi di interesse pubblico, viene disposto con determina del Responsabile competente per materia.

Articolo 17 - Gestione del registro delle presenze nei mercati

1. La Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori presentatisi con attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività, 30 minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di vendita, al fine di redigere la graduatoria delle presenze.

2. La graduatoria delle presenze è elaborata dagli agenti di Polizia Locale, responsabili della procedura, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera, raccogliendo le firme degli operatori presenti all'orario di inizio delle operazioni di vendita.
3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatorio dichiarare gli estremi della SCIA.
4. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo 30 minuti prima dell'orario d'inizio delle operazioni di vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della decadenza della concessione.
5. Si considera assente, ai fini della decadenza della concessione, l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione o la cancellazione dell'attività.
6. Le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali nel caso in cui gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.
7. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare non concorrono a determinare la decadenza del posteggio, solo nel caso in cui siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:
 - a. malattia, gravidanza e maternità: invio del certificato medico riportante il periodo di assenza giustificata entro 3 giorni dal primo giorno di assenza;
 - b. servizio militare: invio dichiarazione sostitutiva di atto notorio almeno 3 giorni prima del primo giorno di assenza;
8. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
9. Qualora il mercato si svolga in giornata festiva, l'assenza non sarà computata ai fini della revoca. Nel caso in cui gli operatori intendessero esercitare in giornata festiva, ne devono dare notizia almeno 10 giorni prima, garantendo la presenza di almeno il 50% degli operatori.
10. La giornata del Santo Patrono non viene considerata come giornata festiva e si terranno regolarmente i mercati.

Articolo 18 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o liberi

1. Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente articolo, non ha diritto al rimborso del canone unico.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e i posteggi "liberi" sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

3. La Polizia Locale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata.
4. La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.
5. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare e dei posteggi "liberi", è effettuata privilegiando: gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, riferibili ad un unico titolo; in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dal titolo amministrativo riferito all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
6. I posteggi sono assegnati in base alla specializzazione merceologica, al settore merceologico e all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria prevista al punto precedente; non si fa luogo ad assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta.
7. Non sono concessi posteggi a chi non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni.
8. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e dei posteggi "liberi" gli operatori dovranno dichiarare gli estremi della SCIA.
9. La Polizia Locale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare e sia in regola con l'assolvimento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per 1 anno solare comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, con comunicazione alla Polizia Locale.
10. L'area in concessione non può essere assegnata agli operatori spuntisti qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Articolo 19 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Gli agricoltori, che intendono esercitare nei mercati cittadini la vendita dei propri prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia, devono ottenere la concessione di suolo pubblico e presentare segnalazione certificata di inizio attività al Comune di Udine. La SCIA è efficace su tutto il territorio comunale, senza limitazioni temporali, salvo l'ottenimento della concessione di suolo pubblico.
2. L'area riservata agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti viene stabilita all'interno di ogni mercato, mediante l'indicazione della metratura ad essa destinata nella singola scheda.

3. Parte dell'area riservata agli imprenditori agricoli verrà suddivisa in posteggi ed assegnata ad operatori permanenti, annuali o stagionali, mediante bando, secondo i criteri stabiliti dalla normativa. La restante parte verrà assegnata ad operatori occasionali.
4. I posteggi per operatori permanenti, annuali e stagionali e i posteggi per operatori occasionali, verranno individuati secondo criteri localizzativi che garantiscano il transito delle persone.
5. L'assegnazione ad operatori occasionali dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze maturate nel mercato, purchè rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b. maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come ininterrotta abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, con la modalità dell'autocertificazione;
 - c. ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Eventuali posteggi non occupati nei 30 minuti antecedenti l'inizio delle operazioni di vendita all'interno delle aree riservate agli imprenditori agricoli possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.
7. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.
8. In caso di posteggi occasionali, all'imprenditore agricolo viene assegnato, nell'ambito dell'area riservata agli imprenditori agricoli dalla singola scheda istitutiva, un posteggio temporaneo, la cui durata è funzionale alla stagionalità del prodotto commercializzato.
9. Le disposizioni previste dall'art. 18 sono applicate anche ai produttori agricoli.

Articolo 20 - Manifestazioni temporanee con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita e di somministrazione, devono presentare al Comune di Udine la richiesta di realizzazione della manifestazione almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto indicante titolo, finalità, durata ed orario dell'evento, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio, nonché una planimetria quotata dell'intera sede espositiva (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, recante la superficie netta, nonché la superficie occupata dall'organizzatore per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, aree adibite a sosta veicoli di servizio, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, etc).

2. Qualora la richiesta risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione: il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al parere dell'Amministrazione.
3. Le manifestazioni devono essere riconosciute ed approvate dalla Giunta Comunale.
4. Ottenuto il parere favorevole dall'Amministrazione i soggetti promotori dovranno presentare tramite il portale telematico tutte le richieste necessarie per lo svolgimento della manifestazione stessa.
5. L'occupazione non può essere rilasciata in favore di un promotore che non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.
6. L'occupazione non può essere rilasciata senza il pagamento del canone patrimoniale unico.
7. Nel caso siano previste attività rumorose a carattere temporaneo, dovrà essere rispettata la normativa vigente.
8. E' fatto obbligo di collocare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dell'evento.
9. Al termine dell'attività l'area di competenza dovrà essere restituita in stato di decoro e pulizia. In caso contrario il Comune provvederà alla pulizia ed al ripristino rivalendosi sul promotore.
10. La somministrazione temporanea, su area pubblica o privata, può essere effettuata esclusivamente come accessoria in occasione di un evento principale riconosciuto e ben definito e non può avere durata superiore a 21 giorni consecutivi.

Articolo 21 - Attività temporanee su aree pubbliche con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone riconosciute dalla Giunta comunale, possono essere rilasciate occupazioni temporanee di aree pubbliche per l'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, se previsto nella delibera di approvazione. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, ad operatori dotati di titolo idoneo a operare sulle aree pubbliche.
2. L'occupazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla riunione straordinaria di persone, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di iscrizione nel Registro imprese. Le domande debbono pervenire entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della riunione straordinaria di persone. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile. Le domande pervenute oltre il termine dei trenta giorni precedenti l'inizio della riunione straordinaria di persone potranno essere esaminate esclusivamente nell'ipotesi di disponibilità di spazi residui, nel rispetto dei criteri di assegnazione indicati nel primo capoverso.

3. Per la stessa occasione non può essere rilasciata più di un'occupazione temporanea ad una stessa impresa.
 4. L'occupazione non può essere rilasciata in favore di un soggetto che non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.
 5. Sono consentite, previa occupazione di suolo pubblico, le attività di vendita effettuate da enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche e religiose, culturali, turistiche e sportive nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali.
11. E' fatto obbligo di collocare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dell'evento.
 12. Al termine dell'attività l'area di competenza dovrà essere restituita in stato di decoro e pulizia. In caso contrario il Comune provvederà alla pulizia ed al ripristino rivalendosi sul titolare dell'occupazione.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 22 - Orari

1. Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati e nelle fiere sono stabiliti da ogni singola scheda.
2. L'orario di vendita è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato o di una stessa fiera, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi con orario libero, fatti salvi specifici atti che modificano tale disposizione, per motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano), del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza e comunque la sosta non può essere superiore a un'ora, la sosta successiva deve essere oltre un raggio di 500 metri dalla sosta precedente.
4. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.
5. Per motivi derivanti da interventi per lavori pubblici e privati, manifestazioni con notevole afflusso di persone e per altri motivi di interesse pubblico, il Responsabile competente per materia, con determina, può temporaneamente vietare il commercio su aree pubbliche nei mercati, sospendendone l'esercizio, nonché il commercio in forma itinerante in tutte le zone a ciò non espressamente vietate.

Articolo 23 - Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.
2. Le fiere si svolgono nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.
3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, vanno dichiarati gli estremi del titolo originale su cui sono state imputate le presenze. Il numero di presenze effettive risulta documentato a partire dall'anno 1991 per la Fiera di Santa Caterina e dall'anno 1992 per la Fiera di San Valentino. Si ritengono definitivamente accertate le presenze stabilite dalla graduatoria del 2011 per la Fiera di Santa Caterina e del 2012 per la Fiera di San Valentino.
4. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione di durata da nove a dodici anni del posteggio e relativo titolo abilitativo.
5. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorità previsti dalla vigente normativa.
6. In relazione alla specifica fiera possono essere utilizzati i seguenti criteri:
 - professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
 - commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
 - rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
 - equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari
 - rispondenza delle attrezzature utilizzate a specifici canoni estetici e di uniformità;
 - ulteriori criteri fissati dal bando.
7. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:
 - assenza, in capo all'operatore, della titolarità di altre concessioni rilasciate dal Comune di Udine, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nell'ambito cittadino;

- vendita o somministrazione di prodotti tipici locali.
8. La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente.
 9. Le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali solo nel caso in cui gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nelle fiere.
 10. Il rilascio della concessione di posteggio e la partecipazione annuale alle fiere sono subordinati al pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e alla regolarità contributiva accertata mediante DURC.
 11. Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere le disposizioni previste dall'articolo riguardante gli obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita.
 12. In deroga a quanto previsto dalla normativa in vigore, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
 13. L'assenza non giustificata del titolare per due volte nel periodo di validità della concessione anche non consecutive, comporta la decadenza della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima, salvo i casi di malattia debitamente certificata.

Articolo 24 - Schede delle fiere

1. Fanno parte del presente regolamento le seguenti schede: A.

Fiera di S. Valentino;

B. Fiera di S. Caterina.

2. Le schede precisano, in riferimento alla singola fiera, la tipologia, l'ubicazione, la denominazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata alla fiera, la superficie complessiva dei posteggi, il numero dei posteggi. Le schede indicano altresì gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, nonché gli orari relativi all'inizio e fine delle operazioni di vendita e gli eventuali limiti previsti per l'esercizio dell'attività.

TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 25 - Controlli

1. La direzione, gestione e la sorveglianza delle aree pubbliche sono affidate alla Polizia Locale.

2. I controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono svolti dagli organi preposti alla tutela della salute e dell'igiene pubblica.

Articolo 26 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. La decadenza della concessione del posteggio avviene nei modi e nei termini previsti dalla legge.
2. L'omesso o insufficiente versamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo regolamento, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione del posteggio e di dichiarazione di inefficacia della SCIA.
3. La concessione viene revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti dal bando per l'assegnazione dei posteggi.

Articolo 27 – Sanzioni

1. È punito con una sanzione amministrativa da € 1.250,00 a € 7.500,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:
 - senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata di inizio di attività;
 - senza la prescritta concessione o fuori del territorio previsto dalla concessione, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;
 - in forma itinerante, nelle aree vietate di cui al precedente art. 7;
 - durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 81, comma 6 della Legge.
2. Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
4. L'attività è sospesa per 120 giorni in caso di accertato DURC irregolare; salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine, se allo scadere dei 120 giorni non è stata ottenuta la regolarità contributiva, anche mediante rateizzazione, si procede con la revoca dei titoli autorizzativi.
5. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della Legge è punita con la sanzione amministrativa da € 250,00 euro a € 3.000,00.

6. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 900,00, ferme restando le specifiche sanzioni indicate dalle schede dei mercati insistenti su piazza XX Settembre.
7. Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

Oltre alle esclusioni previste dalla legge, il presente Regolamento non si applica alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale di cui alla legge regionale 21 marzo 2003, n. 7.


Articolo 29 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce, abrogandoli, i vigenti Regolamenti comunali, nonché ogni altro provvedimento correlato ed entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. In relazione alle concessioni esistenti, resta in vigore la Delibera di Giunta n 231 del 11 luglio 2014, con i relativi allegati, fino alla conclusione dei bandi per l'assegnazione delle concessioni in scadenza il 31/12/2023.

Mercato dei fiori recisi e delle piantine ornamentali

SCHEDA N. 1

Tipologia	A merceologia esclusiva: fiori e piante
Periodicità	Annuale, stabile
Ubicazione	Piazza Matteotti, in prossimità del porticato della piazza lato ovest (compreso tra via delle Erbe e via Canciani)
Denominazione	Mercato dei fiori recisi e delle piantine ornamentali
Area mercato in mq.	27, compresa area imprenditori agricoli
Superficie dei posteggi in mq.	18 per 1 posteggio 6x3
N. posteggi	1
Area Imprenditori agricoli in mq.	9 per 1 posteggio 3x3
Orari carico/scarico	30 minuti precedenti l'apertura / 30 minuti successivi alla chiusura
Orari spunta	Non è consentita la spunta
Orari vendita	9,30-14,00, inclusa la domenica mattina; nel rispetto dell'orario minimo obbligatorio di apertura, è data facoltà di estendere l'orario nella fascia compresa tra le ore 8.00 e le ore 20,00 Il pagamento del canone unico patrimoniale annuale, esclude dalla verifica delle presenze giornaliere
Prescrizioni particolari	Data la caratteristica di detto spazio e la sua valenza storico-artistica, il commercio avviene con spazi di vendita di piccole dimensioni e con caratteristiche tali da ottenere un insieme degno dello spazio architettonico della piazza stessa. Le zone in acciottolato non devono essere coperte con pedane in legno o similari. Nell'intero perimetro della piazza sono tassativamente esclusi i mezzi meccanici e i veicoli a motore. L'accesso e le operazioni di carico e scarico saranno effettuate nel rispetto della disciplina viabilistica vigente (area pedonale). E' vietato l'uso di generatori.




Mercato di piazza XX Settembre del martedì

SCHEDA N. 2

Tipologia	Ordinario – i posteggi posizionati sul lato destro rispetto al fronte dato dall'accesso dei mezzi meccanici, sono riservati di preferenza ai generi alimentari deperibili, anche in caso di spunta
Periodicità	Annuale – svolgimento nella giornata del martedì
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del Martedì
Area mercato in mq.	1.700, compresa area imprenditori agricoli.
Superficie dei posteggi in mq.	636
N. posteggi	15
Area Imprenditori agricoli in mq.	128 di cui 101 per posteggi per operatori permanenti e 27 per posteggi per operatori occasionali
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00, alle 7,30 tutti gli spuntisti devono trovarsi sul posto, in caso di ritardo non saranno presi in considerazione
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	<p>Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata).</p> <p>E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dall'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici.</p> <p>E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande e l'uso di food track.</p> <p>L'accesso e le operazioni di carico e scarico saranno effettuate nel rispetto della disciplina viabilistica vigente.</p> <p>La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.</p>

In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatici posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzetti, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate etc...)




Mercato di piazza XX Settembre del mercoledì

SCHEDA N. 2bis

Tipologia	A merceologia esclusiva: prodotti ortofrutticoli e fiori e piante
Periodicità	Annuale – svolgimento nella giornata del mercoledì
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del Mercoledì
Area mercato in mq.	1.700, compresa area imprenditori agricoli.
Superficie dei posteggi in mq.	72
N. posteggi	2
Area Imprenditori agricoli in mq.	36 2 posteggi per operatori permanenti
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00, alle 7,30 tutti gli spuntisti devono trovarsi sul posto, in caso di ritardo non saranno presi in considerazione
Orari vendita	8,00-14,00

<p>Prescrizioni particolari</p>	<p>Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata).</p> <p>E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dall'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici.</p> <p>E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande e l'uso di food track.</p> <p>L'accesso e le operazioni di carico e scarico saranno effettuate nel rispetto della disciplina viabilistica vigente.</p> <p>La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.</p> <p>In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata.</p>
	<p>Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatici posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzetti, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate etc...)</p>




Mercato di piazza XX Settembre del giovedì

SCHEDA N. 3

Tipologia	Ordinario – i posteggi posizionati sul lato destro rispetto al fronte dato dall'accesso dei mezzi meccanici, sono riservati di preferenza ai generi alimentari deperibili, anche in caso di spunta
Periodicità	Annuale – svolgimento nella giornata del giovedì
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del Giovedì
Area mercato in mq.	1.700, compresa area imprenditori agricoli.
Superficie dei posteggi in mq.	636
N. posteggi	15
Area Imprenditori agricoli in mq.	128 di cui 101 per posteggi per operatori permanenti e 27 per posteggi per operatori occasionali
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00, alle 7,30 tutti gli spuntisti devono trovarsi sul posto, in caso di ritardo non saranno presi in considerazione
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	<p>Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata).</p> <p>E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dall'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici.</p> <p>E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande e l'uso di food track.</p> <p>L'accesso e le operazioni di carico e scarico saranno effettuate nel rispetto della disciplina viabilistica vigente.</p> <p>La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.</p>

In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatici posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzetti, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate etc...)



Mercato di piazza XX Settembre del venerdì

SCHEDA N. 4


Tipologia	Ordinario – i posteggi posizionati sul lato destro rispetto al fronte dato dall'accesso dei mezzi meccanici, sono riservati di preferenza ai generi alimentari deperibili, anche in caso di spunta
Periodicità	Annuale – svolgimento nella giornata del venerdì
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del venerdì
Area mercato in mq.	1.700, compresa area imprenditori agricoli.
Superficie dei posteggi in mq.	636
N. posteggi	15
Area Imprenditori agricoli in mq.	128 di cui 101 per posteggi per operatori permanenti e 27 per posteggi per operatori occasionali
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00, alle 7,30 tutti gli spuntisti devono trovarsi sul posto, in caso di ritardo non saranno presi in considerazione
Orari vendita	8,00-14,00

<p>Prescrizioni particolari</p>	<p>Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata).</p> <p>E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dall'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici.</p> <p>E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande e l'uso di food track.</p> <p>L'accesso e le operazioni di carico e scarico saranno effettuate nel rispetto della disciplina viabilistica vigente.</p> <p>La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.</p>
	<p>In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata.</p> <p>Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatic posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzetti, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate etc...)</p>

COMUNE DI UDINE

MERCATO DI PIAZZA
PIAZZA XX SETTEMBRE
DEL
MARTEDI'/GIOVEDI'/VENERDI'/SABATO

area mercatale 1.700 m²
sup. posteggi 636 m²
sup. I.A. 127 m²



SCALA 1/250

VIA GINNA

scheda 2


Mercato di piazza XX Settembre del sabato

SCHEDA N. 5

Tipologia	Ordinario – i posteggi posizionati sul lato destro rispetto al fronte dato dall'accesso dei mezzi meccanici, sono riservati di preferenza ai generi alimentari deperibili, anche in caso di spunta
Periodicità	Annuale – svolgimento nella giornata del sabato
Ubicazione	Piazza XX Settembre, area rilevata della piazza
Denominazione	Mercato di piazza XX Settembre del Sabato
Area mercato in mq.	1.700, compresa area imprenditori agricoli.
Superficie dei posteggi in mq.	636
N. posteggi	15
Area Imprenditori agricoli in mq.	128 di cui 101 per posteggi per operatori permanenti e 27 per posteggi per operatori occasionali
Orari carico/scarico	7,00-8,00 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00, alle 7,30 tutti gli spuntisti devono trovarsi sul posto, in caso di ritardo non saranno presi in considerazione
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	<p>Eventuali mezzi gommati, il cui carico non dovrà comunque eccedere i 35 quintali, possono utilizzare esclusivamente le fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud (spazi identificati dalla pietra nuova). Gli operatori economici dovranno movimentare manualmente le attrezzature e le merci; unicamente nelle fasce della piazza poste, rispettivamente, sui lati nord e sud, è consentito l'utilizzo di veicoli a braccio muniti di ruote gommate (gomma piena o gonfiata).</p> <p>E' fatto specifico obbligo, ai rispettivi operatori, di pulizia delle caditoie dall'acqua utilizzata per i lavaggi dei prodotti ittici.</p> <p>E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande e l'uso di food track.</p> <p>L'accesso e le operazioni di carico e scarico saranno effettuate nel rispetto della disciplina viabilistica vigente.</p> <p>La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.</p>

In caso di reiterazione, nell'arco dell'anno solare, della violazione dei divieti o del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente scheda istitutiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata.


Fatte salve le sanzioni amministrative, il Comune potrà rivalersi sull'operatore in caso costui cagioni un danno al plateatico, oppure alle attrezzature di cui la piazza è dotata (ad esempio, urti alle colonnine elettriche estraibili o ai pilomatici posti all'ingresso del plateatico, rottura dei chiusini dei pozzetti, mancata chiusura dei rubinetti di adduzione idrica, danneggiamenti provocati da chiusini lasciati impropriamente ed indebitamente fuori dalle loro sedi a fine attività mercatale, griglie dello smaltimento delle acque lasciate impropriamente sollevate etc...)



Mercato di via Zanon

SCHEDA N. 6

Tipologia	A merceologia esclusiva: produzioni tipiche regionali
Periodicità	Annuale, stabile
Ubicazione	Via Zanon, area pedonale adiacente la roggia
Denominazione	Mercato di via Zanon
Area mercato in mq.	1.200
Superficie dei posteggi in mq.	
N. posteggi	5/6
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	
Orari spunta	Non è consentita la spunta
Orari vendita	<p>9,30-14,00, inclusa la domenica mattina; nel rispetto dell'orario minimo obbligatorio di apertura, è data facoltà di estendere l'orario nella fascia compresa tra le ore 8.00 e le ore 20,00</p> <p>Il pagamento del canone unico patrimoniale annuale, esclude dalla verifica delle presenze giornaliere</p>
Prescrizioni particolari	<p>Sono tassativamente esclusi i mezzi meccanici, salvo che per le operazioni di carico e scarico; è vietato l'uso di generatori. Nell'ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa, nonché alla scadenza naturale della concessione di posteggio, l'eventuale struttura fissa destinata alla vendita dovrà essere smantellata entro il termine fissato, a cura e spese del proprietario della stessa; nell'ipotesi in cui l'area di mercato necessiti di lavori di manutenzione del suolo pubblico, i proprietari delle eventuali strutture fisse destinate alla vendita dovranno provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento dello stesso nei siti all'uopo individuati, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere.</p> <p>Le concessioni sono vincolate all'obbligo di adottare le soluzioni inerenti la riqualificazione dell'area con nuove strutture fisse che l'Amministrazione preveda di realizzare.</p> <p>La nuova planimetria entrerà in vigore nel momento in cui sarà adottata la nuova soluzione</p>



Mercato di via Redipuglia (VÂT)

SCHEDA N. 7


Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale - svolgimento nella giornata del sabato
Ubicazione	Via Redipuglia
Denominazione	Mercato di via Redipuglia (VÂT)
Area mercato in mq.	5.900
Superficie dei posteggi in mq.	3.198
N. posteggi	69
Area Imprenditori agricoli in mq.	220, solo per operatori permanenti
Orari carico/scarico	7,00-8,00 / 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00, alle 7,30 tutti gli spuntisti devono trovarsi sul posto, in caso di ritardo non saranno presi in considerazione
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	<p>L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore – silenziati- o a energia solare) con potenza NON superiore a 3,5 Kwat è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica; il posteggio si considera dotato di fornitura elettrica quando la presa di alimentazione è ubicata a meno di trenta metri dal posteggio attrezzato. Il cavo di alimentazione deve essere protetto da canalette passacavi omologate CEI qualora attraversi corridoi pedonali.</p> <p>Analoga prescrizione va adottata per gli allacciamenti idrici.</p> <p>E' tassativamente vietato l'utilizzo di impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile (GPL).</p>



Mercato di via Riccardo di Giusto

SCHEDA N. 8

Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale - svolgimento nella giornata del giovedì
Ubicazione	Via Riccardo di Giusto
Denominazione	Mercato di via Riccardo di Giusto
Area mercato in mq.	600
Superficie dei posteggi in mq.	224
N. posteggi	5
Area Imprenditori agricoli in mq.	67,2 per posteggi per operatori occasionali
Orari carico/scarico	7,00-8,00 / 14,00-15,00
Orari spunta	7,30-8,00, alle 7,30 tutti gli spuntisti devono trovarsi sul posto, in caso di ritardo non saranno presi in considerazione
Orari vendita	8,00-14,00
Prescrizioni particolari	L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore – silenziati- o a energia solare) con potenza NON superiore a 3,5 Kwat è consentito.



Mercato Stadio Friuli – Palasport Carnera

SCHEDA N. 9

Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale, nelle giornate in cui si svolgono le manifestazioni sportive previste dai calendari ufficiali delle FEDERAZIONI SPORTIVE affiliate al CONI negli impianti dello STADIO FRIULI e del PALASPORT CARNERA e durante eventuali partite amichevoli ed eventi sportivi di rilievo
Ubicazione	Piazza Repubblica Argentina - area circostante lo STADIO FRIULI e il PALASPORT CARNERA
Denominazione	Mercato Stadio Friuli - Palasport Carnera
Area mercato in mq.	169.000
Superficie dei posteggi in mq.	599 per lo Stadio Friuli - 196 per il Palasport Carnera
N. posteggi	15 per lo Stadio Friuli – 4 per il Palasport Carnera
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	
Orari spunta	2 ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva
Orari vendita	Da 2 ore prima a 2 ore dopo l'orario in cui si svolge la manifestazione sportiva prevista dai calendari ufficiali delle FEDERAZIONI SPORTIVE affiliate al CONI; da 4 ore prima a 2 ore dopo limitatamente alle partite di "cartello" caratterizzate da notevole affluenza di pubblico Il pagamento del canone unico patrimoniale annuale esclude dalla verifica delle assenze ai fini della decadenza
Prescrizioni particolari	È consentito l'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare). È vietato vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione COMPRESSE quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente derogare a tale divieto.

COMUNE DI UDINE

MERCATO


STADIO FRIULI

PALASPORT CARNERA

area mercatale 169.000 m²

area posteggi 599 m² Stadio Friuli

area posteggi 196 m² Carnera




SCALA 1/2500


scheda 9
agg. novembre 2022

Mercato dei Cimiteri urbani

SCHEDA N. 10

Tipologia	A merceologia esclusiva: piante e fiori
Periodicità	Annuale, stabile
Ubicazione	Cimitero di San Vito - via Cormor alto- ingresso Nord
	Cimitero di Paderno - via Emilia
	Cimitero di Cussignacco –viale Konrad Adenauer
	Cimitero dei Rizzi - lato ingresso
Denominazione	Mercato dei Cimiteri Urbani
Area mercato in mq.	
Superficie dei posteggi in mq.	168
N. posteggi	6
Area Imprenditori agricoli in mq.	48, destinati a 4 posteggi per operatori permanenti, 1 posteggio per ciascun Cimitero urbano
Orari carico/scarico	
Orari spunta	Consentita solo per posteggi privi di strutture fisse; l'operatore che intenda presentarsi per la spunta dovrà avvisare 24 ore prima il Comando di Polizia Locale
Orari vendita	9,30-13,00, inclusa la domenica mattina; nel rispetto dell'orario minimo obbligatorio di apertura, è data facoltà di estendere l'orario nella fascia compresa tra le ore 8.00 e le ore 20,00 Il pagamento del canone unico patrimoniale annuale, esclude dalla verifica delle presenze giornaliere
Prescrizioni particolari	Nell'ipotesi di decadenza o revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa l'eventuale struttura fissa destinata alla vendita dovrà essere smantellata entro il termine fissato, a cura e spese del proprietario della stessa; nell'ipotesi in cui l'area di mercato necessiti di lavori di manutenzione del suolo pubblico, i proprietari delle eventuali strutture fisse destinate alla vendita dovranno provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento dello stesso nei siti all'uopo individuati, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere.






Fiera di S. Valentino

SCHEDA A

Tipologia	Fiera ordinaria
Periodicità	Quattordici febbraio
Ubicazione	Via Pracchiuso - Largo delle Grazie
Denominazione	Fiera di San Valentino
Area Fiera in mq.	4.300
Superficie dei posteggi in mq.	819
N. posteggi	37
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	7,00 – 8,00
Orari spunta	8.00 del primo giorno di Fiera
Orari vendita	9.00-19.00
Prescrizioni particolari	<p>L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore – silenziati- o a energia solare) con potenza NON superiore a 3,5 Kwat è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, questi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 12; la relativa documentazione deve essere conservata unitamente al titolo autorizzatorio ed esibita al personale di vigilanza che ne faccia richiesta.</p> <p>Gli operatori che intendano utilizzare impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, dovranno altresì dotarsi di estintore.</p> <p>E' fatto altresì obbligo del pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, prima del ritiro della concessione di occupazione di suolo pubblico e comunque prima del posizionamento nel posteggio.</p>



Fiera di S. Caterina

SCHEMA B

Tipologia	Fiera ordinaria
Periodicità	<p>La Fiera si svolge:</p> <ul style="list-style-type: none">– dal sabato precedente qualora il 25 novembre coincida con la giornata di lunedì, martedì o mercoledì,– dal giovedì alla domenica qualora il 25 novembre coincida con la giornata di giovedì,– dal venerdì alla domenica qualora il 25 novembre coincida con la giornata di venerdì, sabato o domenica. <p>Ai fini del riconoscimento della “presenza effettiva”, l’operatore deve effettivamente esercitare l’attività in tutte le giornate previste.</p> <p>La Giunta comunale, con proprio atto potrà modificare in via eccezionale e per motivi di ordine istituzionale la durata e i giorni della manifestazione.</p>
Ubicazione	Piazza I Maggio
Denominazione	Fiera di Santa Caterina
Area Fiera in mq.	39.800
Superficie dei posteggi in mq.	9.600
N. posteggi	182
Area Imprenditori agricoli in mq.	Non prevista
Orari carico/scarico	
Orari spunta	8.00 del primo giorno di Fiera
Orari vendita	9.00-19.00
Prescrizioni particolari	<p>E' vietato l'uso di generatori; qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, questi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’art. 12; la relativa documentazione deve essere conservata unitamente al titolo autorizzatorio ed esibita al personale di vigilanza che ne faccia richiesta.</p> <p>Gli operatori che intendano utilizzare impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, dovranno altresì dotarsi di estintore.</p>

E' fatto altresì obbligo del pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, prima del ritiro della concessione di occupazione di suolo pubblico e comunque prima del posizionamento nel posteggio.

